Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Mercoledì, 20 febbraio 1924** — **Numero 43**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3068, concernente variazioni al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento dell'Esercito, intese a disciplinare la posizione degli ufficiali addetti alla Commissione suprema mista di difesa e al servizio degli osservatori industriali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio p. p. all'art. 6, dove è detto « 4 colonnelli » leggasi: « *4 tenenti colonnelli* », come è detto nel testo originale e come qui si rettifica.

Nel nuovo regolamento di procedura del Tribunale arbitrale misto italo-bulgaro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, a pagina 653, negli articoli 29 e 47, in luogo degli articoli 54 e 51, ivi rispettivamente richiamati, si debbono leggere - in conformità all'originale - i richiami agli articoli 56 e 53.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3197.

Modificazione dell'art. 39 della legge 23 luglio 1896, n. 318, concernente provvedimenti per la marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Ministro Segretario di Stato per la marina, udito il Commissario per la marina mercantile, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'articolo 39 della legge 23 luglio 1896, n. 318, portante provvedimenti per la marina mercantile, è sostituito il seguente:

Art. 39. — I capitani delle navi sottoposte a misure sanitarie debbono provvedere:

a) allo sbarco e al rimbarco delle persone imbarcate (equipaggio e passeggieri) allorchè queste debbano scendere alle stazioni sanitarie per la bonifica individuale, nonchè al loro mantenimento, quando vi debbano anche essere trattenute in osservazione;

b) al pagamento delle spese di spedalità per le persone imbarcate che vengano ricoverate negli ospedali annessi alle stazioni sanitarie marittime;

c) allo sbarco ed al rimbarco degli effetti sudici di uso personale e domestico che debbano venire disinfettati a terra, nonchè al loro trasporto presso gli apparecchi di disinfezione e alla loro ripresa dopo disinfettati.

L'obbligo fatto ai capitani del mantenimento delle persone trattenute in osservazione e del pagamento delle spese di spedalità delle persone ricoverate negli ospedali annessi alle stazioni sanitarie cessa nel momento nel quale la nave viene ammessa a libera pratica. I capitani stessi potranno esercitare verso le persone, che non siano imbarcate per servizio della nave, il diritto di rivalsa delle spese di mantenimento e di spedalità, eccettuandone gli impiegati dello Stato che viaggiano per ragioni di servizio e gli indigenti provveduti di analogo certificato.

Le rette giornaliere, per le persone ricoverate negli ospedali annessi alle stazioni sanitarie, saranno calcolate secondo la tariffa che sarà approvata dai Ministeri dell'interno e della marina, di concerto con quello delle finanze, e pubblicata in tutti gli uffici di porto e nelle stazioni sanitarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 169. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 novembre 1923, n. 3204.

Norme per l'espropriazione, ai fini della colonizzazione, delle terre steppiche della Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 17 maggio 1919, n. 886;

Visti i Regi decreti 26 gennaio 1913, n. 48; 29 giugno 1913 n. 838, e 3 luglio 1921, n. 1207, relativi all'accertameno dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Visto il R. decretó 2 settembre 1912, n. 1099;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai fini della colonizzazione e per soddisfare le esigenze di concessioni agrarie da farsi secondo le norme in vigore il Governatore ha facoltà di espropriare i terreni di proprietà privata o collettiva purchè si tratti di terre steppiche, che da almeno tre anni non siano state vivificate con piantagioni arboree o con altre colture razionali.

Non costituisce vivificazione di terreni la sola coltura saltuaria di piante erbacee.

Art. 2.

Il piano delle espropriazioni di cui all'articolo precedente è approvato con decreto del Governatore.

L'approvazione del piano equivale, per tutti gli effetti, alla dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 3.

Con lo stesso decreto che approva il piano delle espropriazioni, il Governatore può autorizzare l'occupazione dei beni compresi entro i confini indicati nel piano stesso prima che venga espletata la procedura di espropriazione.

Art. 4.

Nel procedere all'occupazione dei beni, di cui agli articoli precedenti, si deve compilare lo stato di consistenza dei beni stessi a cura di un perito designato dall'ufficio di colonizzazione, con l'assistenza di due testimoni della stessa religione degli espropriandi o espropriati, e con l'intervento degli espropriandi o espropriati stessi, qualora credano di intervenire.

Il giorno e l'ora fissati per l'inizio delle operazioni per la formazione dello stato di consistenza vengono resi noti mediante avviso da pubblicarsi all'albo dell'ufficio di colonizzazione ed a quello dell'ufficio di Governo nella cui circoscrizione territoriale sono situati i beni.

Il detto avviso resta affisso durante i quindici giorni che precedono l'inizio delle suddette operazioni e vale da avviso ai proprietari e agli aventi diritto ad intervenire alla formazione dello stato di consistenza indipendentemente dalle notifiche che si potessero fare agli interessati.

Art. 5.

Per l'indennità da corrispondersi in conseguenza delle espropriazioni previste negli articoli precedenti del presente decreto, ai proprietari o aventi diritto, e per quanto altro non

sia da essi previsto e non sia con esso in contrasto, si applicano le disposizioni del R. decreto 2 settembre 1912, n. 1099.

A parziale deroga dell'ultima parte dell'art. 11 del suddetto decreto, il magistrato delle espropriazioni ha la facoltà di aumentare il valore, stabilito in base alla prima parte del presente articolo, di una percentuale che non potrà mai superare il 100 per 100.

Non sono applicabili alle suddette espropriazioni le disposizioni del R. decreto 25 agosto 1920, n. 1235.

Art. 6.

Per le espropriazioni dei terreni occorrenti per la costruzione di strade anche vicinali, esterne all'abitato, o di ferrovie, qualora la parte espropriata di fondo non sia superiore al quarto del fondo stesso, non è dovuta alcuna indennità per il valore del terreno nudo, ma solo un'equa indennità per i fabbricati, per le piante arboree e per i frutti pendenti che si trovino nello appezzamento espropriato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 196. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1923, n. **3205**.

Istituzione di Regi commissari alla presidenza dei Regi istituti nautici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, che stabilisce il nuovo ordinamento dei Regi istituti nautici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Avvenuta la vacanza nella sede di un istituto nautico del proprio capo, il Ministro per la marina, qualora non creda utile di trasferirvi, per domanda o d'ufficio, altro capo di istituto, convoca, a norma dell'art. 19 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, la Giunta del consiglio della istruzione nautica perchè designi gl'insegnanti i quali, trovandosi nelle condizioni prescritte, abbiano le attitudini all'ufficio direttivo resosi vacante. A tal fine la Giunta compilerà un apposito elenco in ordine di merito.

La scelta del capo di istituto da nominare è fatta dal Ministro per la marina fra gli insegnanti compresi nel detto elenco.

Art. 2.

I capi degli istituti nautici, durante il primo triennio della nomina, sono titolari in esperimento e collocati nel settimo grado.

Art. 3.

I capi di istituto, titolari in esperimento, sono restituiti di ufficio al ruolo di insegnanti, se l'esperimento riesca loro sfavorevole, altrimenti acquistano la stabilità.

Nel caso di restituzione, di ufficio o per domanda, al ruolo di insegnante di un capo di istituto, questi conseguirà lo stipendio che avrebbe ottenuto se non fosse uscito dal proprio ruolo di origine.

Art. 4.

I capi di istituto titolari, dopo quattro anni di anzianità nel settimo grado, compreso il trennio di esperimento, sono promossi al sesto grado.

Art. 5.

Qualora il Ministro per la marina non ritenga utile coprire il posto vacante di preside di un Regio istituto nautico col trasferimento nella sede vacante di un capo di altro istituto, oppure gli insegnanti dichiarati idonei a coprire il posto vacante di capo di quell'istituto vi rinunzino, o finalmente la Giunta del consiglio dell'istruzione nautica avvisi che nessuno fra gli insegnanti che si trovano nelle condizioni volute dalle norme vigenti, possegga le attitudini a quell'ufficio direttivo, il Ministro ha la facoltà di nominare per quell'istituto un Regio commissario alla presidenza per la durata di due anni.

E' ammessa la riconferma nella carica quando si ripetano le condizioni su accennate.

Il Regio commissario alla presidenza è nominato con decreto Ministeriale fra i funzionari civili o militari dello Stato non in servizio attivo di grado non inferiore al settimo.

Il Regio commissario alla presidenza non ha obbligo di insegnamento.

Art. 6.

Durante il periodo necessario per provvedere alla vacanza del proprio capo avvenuta in un istituto nautico, il Ministero può affidarne la temporanea direzione ad un insegnante di ruolo indipendentemente dalla sua anzianità di servizio.

Art. 7.

Il Regio commissario alla presidenza, nominato fra i funzionari civili o militari dello Stato a riposo o in posizione di servizio ausiliario, non può, agli effetti della rivalutazione della pensione, essere considerato richiamato in servizio attivo. Egli però ha diritto, se del sesto o settimo grado, ad un trattamento economico il quale rappresenti la differenza in più risultante fra l'assegno vitalizio che gode e quello spettante ad un preside effettivo del suo grado e della sua anzianità nel grado medesimo. Se il funzionario è di grado superiore il trattamento economico che gli compete è quello risultante fra l'assegno vitalizio che gode, e quello spettante ad un preside effettivo del sesto grado con due quadrienni di anzianità.

Il professore, incaricato temporaneamente della direzione dello istituto, ha l'obbligo di continuare nell'insegnamento della disciplina che professa. Il Ministro per la marina, in conformità della norma di cui alla lettera *d)* dell'art. 186 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, determinerà, di volta in volta, il compenso da corrispondere all'insegnante incaricato della direzione dell'istituto.

Art. 8.

Le indennità di studio agli insegnanti degli istituti nautici e le indennità di carica ai presidi di detti istituti, stabilite dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, cessano di aver vigore dal 1° dicembre 1923, ai sensi del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ma vengono tenute in conto agli effetti di cui all'art. 199 di quest'ultimo Regio decreto.

Sono abrogate dal 1° dicembre 1923 le disposizioni sul ruolo di onere degli insegnanti degli istituti nautici, nonchè tutte le altre disposizioni del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, che contrastano con quelle del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 9.

Disposizioni transitorie.

All'atto dell'applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i capi di istituto titolari con quattro anni di anzianità, compreso il triennio di esperimento, sono collocati nel sesto grado con lo stipendio che loro compete tenendo conto dei quadrienni compiuti dopo il primo.

I capi di istituto titolari in esperimento, ferme le condizioni di cui all'art. 44, secondo comma, del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, sono iscritti nel settimo grado con l'anzianità del grado medesimo dall'inizio del triennio di esperimento. Qualora però l'esperimento riesca sfavorevole, i capi di istituto sono restituiti all'ufficio di insegnante nel ruolo di provenienza col grado e con l'anzianità che loro competerebbe se vi avessero continuato ad appartenere per l'intero triennio o parte di esso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 197. — GRANATA.

REGIO DECRETO 29 novembre 1923, n. 3206.

Istituzione di posti di commissario consolare presso uffici consolari all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 7 gennaio 1923, n. 185; 28 gennaio 1923, n. 198, e 4 marzo 1923, n. 500;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Presso i Nostri consolati indicati qui di seguito è istituito un posto di commissario consolare con l'assegno locale e l'indennità di cassa segnati a fianco di ciascuno:

		Assegno locale	Indennità di cassa
Marsiglia	Lire	7,000	1,000
Nizza	»	7,000	1,000
Tunisi	»	7,000	1,000
Monaco di Baviera	»	12,600	1,500
Zurigo	»	6,000	1,000
Alessandria	»	10,000	1,000
Chicago	»	18,000	1,000
Nuova York	»	20,000	2,000
Buenos Ayres	»	18,000	1,000
San Paolo	»	24,000	2,000
	Lire	129,000	12,500

Agli assegni locali suddetti saranno applicabili le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 3 del Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 185.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 198. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1924, n. 170.

Approvazione del nuovo piano regolatore di ampliamento della città di Firenze e delle norme per la relativa esecuzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore di ampliameno della città di Firenze, compilato dall'ufficio tecnico e deliberato dal Consiglio comunale di Firenze nelle tornate del 28 aprile e 31 maggio 1917.

Un esemplare di tale progetto, munito del visto del Nostro Ministro proponente, sarà depositato nello archivio di Stato.

I piani parcellari e parziali per ogni singolo gruppo o porzione di gruppo, con l'elenco dei beni da espropriarsi e di quelli soggetti a contributi, come al seguente articolo 5, saranno approvati con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, previe le pubblicazioni a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 2.

Le zone ove si sviluppa il piano regolatore di ampliamento si suddividono in tre gruppi.

Il primo gruppo comprende:

a) la zona interposta fra la via Villamagna, la via Erbosa e la via di Ripoli;

b) la zona interposta fra la via Aretina, l'Arno e l'Africo;

c) quella interposta fra la via Gioberti, via Piagentina, via Mannelli, via Capo di Mondo e via del Cenacolo;

d) quella interposta fra la via delle Cento Stelle, via Edmondo De Amicis, via Cialdini, viale Manfredo Fanti, Piazzale al Crocicchio, via S. Gervasio e via Cento Stelle;

e) quella interposta fra il Mugnone, il Ponte alla Badia, e la ferrovia Faentina fino all'attraversamento del Mugnone;

f) quella a monte della ferrovia Faentina;

g) quella sulla destra del Mugnone compresa fra il Mugnone stesso, la via del Romito, la ferrovia per Arezzo e la via Vittorio Emanuele;

h) quella compresa fra la Porta al Prato, il viale in Curva, la ferrovia Pistoiese, il torrente Mugnone, la via delle Cascine, l'attuale ferrovia Livornese, la via del Ponte alle Mosse fino alla Porta al Prato.

Il secondo gruppo comprende:

a) la zona interposta fra il torrente Africo e la via Aretina, la via del Gignoro, la via Settignanese e la via di Converciano;

b) la zona compresa fra il viale Edmondo De Amicis, la via Alessandro Volta, la via Prevost e via Cento Stelle;

c) quella interposta fra il tronco ferroviario di allacciamento Rifredi-Campo di Marte, la via del Ponte all'Asse, borgata di Rifredi, fino al ponte sul Terzolle, il torrente Terzolle fino al costruendo ospedale di Careggi, il Chiasso Macerelli, la via Vittorio Emanuele fino al suddetto tronco ferroviario;

d) quella interposta fra la via del Ponte all'Asse, la ferrovia Pistoiese, il torrente Terzolle ed il torrente Mugnone.

e) quella interposta fra la via Pisana, il confine comunale ed il fiume Arno;

Il terzo gruppo comprende:

a) la zona interposta fra la via Pisana, il confine comunale, la via Senese e il viale Petrarca;

b) quella interposta fra la via Senese, la via del Gelsomino ed il Poggio Imperiale;

c) la zona in collina ad est della città, fino a San Domenico;

d) tutte le altre non menzionate nel presente elenco.

Il Comune potrà, secondo le norme della presente legge, e con semplice deliberazione consigliare, approvata dalla autorità tutoria, eseguire nuove strade o piazze nell'interno degli isolati tracciati nel piano di ampliamento o su domanda della maggioranza dei proprietari di ciascun isolato in ragione di superficie, o anche di ufficio, per motivi di pubblico interesse.

In ogni ipotesi è dato ricorso agli interessati alla 5ª sezione del Consiglio di Stato, a norma dell'art. 23, nn. 14 e 16 della legge 17 agosto 1907, n. 638.

L'occupazione del Campo di Marte, attualmente in uso all'Amministrazione militare, non sarà consentita al Comune se non dopo che questo le avrà dato in cambio una o due piazze d'armi di dimensioni ed in località tali da soddisfare alle esigenze militari del presidio.

Art. 3.

Per l'attuazione del piano sono assegnati i seguenti termini a decorrere dalla data del presente decreto:

Per il primo gruppo anni 25.

Per il secondo gruppo anni 30.

Per il terzo gruppo anni 40.

Art. 4.

Il Governo avrà facoltà di approvare con R. decreto, è previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le parziali modificazioni del piano che il Comune riconoscerà opportuno nel corso della sua attuazione, salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 2.

Saranno applicate alle medesime tutte le disposizioni del presente decreto.

Art. 5.

Per l'attuazione del piano di ampliamento, indipendentemente dagli speciali concorsi di cui al capoverso dell'articolo 94 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è concesso al comune di Firenze il diritto di imporre ai proprietari dei beni confinanti o contigui alle nuove vie, viali, piazze e giardini in esso compresi, i contributi seguenti:

a) contributo in denaro, consistente nel pagameno della metà del maggior valore che il terreno di ciascun proprietario, confinante o contiguo, avrà acquistato in seguito all'esecuzione dell'opera di pubblica utilità.

Dovrà peraltro detrarsi a vantaggio dei proprietari che hanno corrisposto il contributo in natura di che alla seguente lettera *b)*, il valore di tale contributo, da determinarsi secondo le norme fissate dall'art. 8 del presente decreto.

Se il valore del contributo in natura non sia in tutto compensato con la detta detrazione, l'eccedenza sarà risarcita dal Comune, a titolo di indennità di esproprio;

b) contributo in natura, consistente nella cessione al Comune, da parte dei proprietari fronteggianti, del suolo destinato alla formazione delle nuove strade, piazze, viali e giardini, per la larghezza di metri otto per ogni fronte appartenente a ciascuno di essi. Per le vie di larghezza inferiore a sedici metri, la cessione suddetta sarà limitata alla metà della larghezza effettiva delle vie stesse.

Se il fronteggiante non ha la proprietà di tuttta la estensione del suolo da cedere, come sopra, sarà obbligato nel termine prefisso dal Comune, a procurarlo al Comune stesso, a proprie spese, o a rimborsarne al Comune il valore, ove a questi appartenga, o altrimenti a pagarne il prezzo che il Comune stesso debba corrispondere per espropriarlo.

La liquidazione dei detti contributi è fatta contemporaneamente alla liquidazione delle indennità di espropriazione.

L'elenco delle indennità di espropriazione e dei contributi accettati o concordati col Comune sarà trasmesso al Prefetto ai sensi dell'art. 29 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

I contributi che non furono accettati o concordati dovranno essere liquidati a cura degli stessi periti incaricati dal presidente del Tribunale di determinare le indennità di espropriazione, per le quali non fu egualmente possibile raggiungere un amichevole accordo e dovranno risultare dalla medesima relazione peritale.

L'ipoteca di cui all'art. 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sarà inscritta dal Comune in base al verbale di amichevole concordato, con il quale fu determinato il contributo ed in mancanza di accordo sulla esibizione della perizia di ufficio.

Art. 6.

I proprietari fronteggianti e contigui il cui fondo sia reso per la esecuzione del piano inedificabile e non suscettibile di utile destinazione, ai sensi dell'art. 23 della legge 25 giugno 1865, avranno facoltà di ottenere la espropriazione del rispettivo fondo colpito dai contributi di che all'articolo precedente.

Art. 7.

E' data al Comune la facoltà, in ordine all'art. 22 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, di espropriare oltre ai terreni e fabbricati occorrenti per la esecuzione del piano di am-

pliamento e sue eventuali modificazioni, le zone laterali alle strade, viali, piazze e giardini, tracciati nel piano stesso, per una profondità non superiore a metri quaranta, dalle rispettive fronti.

Tutti i terreni e fabbricati sovraccennati, dovranno essere indicati nei piani parziali di cui all'ultimo comma dell'art. 1.

Art. 8.

Tutte le indennità dovute dal Comune per la espropriazione da eseguirsi in dipendenza del presente decreto, saranno fissate in base al puro valore del terreno considerato, prescindendo dalla sua edificabilità dipendente dalla approvazione ed esecuzione anche parziale del piano regolatore.

Art. 9.

L'aumento di valore agli effetti di che all'art. 5 lettera *a*) s'intende rappresentato dalla differenza fra il prezzo che i fondi avrebbero avuto in una libera contrattazione prima dell'esecuzione dei lavori contemplati nel piano regolatore, e quello che avrebbero dopo il compimento di essi, nel tratto che interessa i fondi medesimi.

Art. 10.

Per i mutui che il comune di Firenze dovesse contrarre per la esecuzione del piano regolatore di ampliamento, non saranno applicabili le limitazioni previste dall'art. 191 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 11.

Alla esecuzione del presente decreto sarà provveduto con apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale di Firenze ed approvato con Regio decreto, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 183. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1924, n. 166.

Concessione alla stampa in via di esperimento, di speciali prenotazioni su linee telefoniche con la riduzione del 50 % sulla tariffa ordinaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge sui telefoni, approvato con R. decreto 3 maggio 1903, n. 196;

Visti i decreti Luogotenenziali 14 luglio 1918, n. 986, 26 gennaio 1919, n. 68, e 27 febbraio 1919, n. 320;

Visti i Regi decreti 11 marzo 1920, n. 316; 25 gennaio 1921, n. 44; 31 marzo 1921, n. 507, e 23 novembre 1921, n. 1824;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà al Governo di concedere alla stampa in via di esperimento e limitatamente a linee sulle quali fra le ore 12,30 e le 13 il traffico non sia intenso, speciali prenotazioni ad ora fissa fra le ore suddette con la riduzione del 50 per cento sulla tariffa ordinaria.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 178. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1924, n. 181.

Costituzione di un ufficio storico presso il Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 settembre 1920, n. 1468;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° gennaio 1924, è costituito presso il Ministero degli affari esteri un ufficio storico.

L'ufficio storico sarà alla diretta dipendenza del segretario generale del Ministero ed avrà le seguenti attribuzioni:

Raccolta e compilazione di materiale storico sopra questioni di politica estera d'interesse pratico contemporaneo a complemento e illustrazione dei documenti ufficiali. Raccolta, custodia e aggiornamento di collezioni cartografiche e studi geografici. Diario storico del Ministero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 200. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1924, n. 180.

Aggiunta all'art. 80-ter del regolamento sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina a rettifica della dizione risultante dal R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2866.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2866, portante modificazioni al regolamento sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina;

Sentito il Consiglio superiore di marina, che ha dato parere favorevole;

Udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Prima del terz'ultimo comma dell'art. 80 *ter* del regolamento sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina, a rettifica della dizione approvata con il R. decreto in data 23 dicembre 1923, n. 2866, è apportata la seguente aggiunta:

« Gli ufficiali riprovati nella prima sessione di esami in più di due materie obbligatorie sono chiamati, per una volta sola, ad un esame di riparazione col corso successivo (senza però seguirne le lezioni) col quale, se approvati, vengono classificati ».

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 199. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1924, n. 176.

Soppressione della Scuola tecnica governativa di Fiorenzuola d'Arda.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 8 luglio 1923, n. 1727, col quale è stata soppressa la circoscrizione circondariale di Fiorenzuola d'Arda;

Considerato che la scuola tecnica governativa istituita in quel Comune cessò in conseguenza di essere obbligatoria ed acquistò carattere di scuola facoltativa;

Veduti gli articoli 2 e 4 del Nostro decreto 11 marzo 1923, n. 685;

Veduta la deliberazione di urgenza della Giunta municipale di Fiorenzuola d'Arda del 18 agosto 1923 (ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione del 6 settembre 1923), con la quale si determina di non corrispondere il contributo pel mantenimento della predetta scuola tecnica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La scuola tecnica governativa di Fiorenzuola d'Arda è soppressa a decorrere dal 1° ottobre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 192. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1924, n. 134.

Revoca dei Regi decreti 17 febbraio 1921, n. 305 e 8 gennaio 1922, n. 75, riguardanti una concessione alla Società Pimpisu bonifiche agrarie e cerealicoltura di Sardegna.

N. 134. R. decreto 24 gennaio 1924, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono revocati i Regi decreti 17 febbraio 1921, n. 305, e 8 gennaio 1922, n. 75, coi quali veniva concessa alla « Società Pimpisu bonifiche agrarie e cerealicoltura di Sardegna » l'autorizzazione a compiere le operazioni previste dal Titolo IV, della legge 15 luglio 1906, n. 383, e dal regolamento approvato col R. decreto 9 aprile 1906, n. 176.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1924, n. 140.

Istituzione del Regio consolato di seconda categoria in Gand, con giurisdizione sulla Fiandra orientale, e limitazione alla Fiandra occidentale ed alla provincia di Anversa della circoscrizione consolare del Regio consolato di Anversa.

N. 140. R. decreto 17 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, viene istituito un Regio consolato di seconda categoria a Gand con giurisdizione sulla Fiandra orientale, rimanendo soppressa l'agenzia consolare già esistente nella medesima città, e la circoscrizione consolare del Regio consolato di seconda categoria ad Anversa viene limitata alla Fiandra occidentale ed alla provincia di Anversa.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1924.

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1924.

Scioglimento delle amministrazioni della Congregazione di carità di Monte San Giuliano e Opere pie in essa concentrate.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta la proposta formulata dal Prefetto di Trapani per lo scioglimento delle amministrazioni della Congregazione di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza di Monte San Giuliano, dal Prefetto stesso indicate nell'in-

tento di provvedere alla sistemazione della pubblica beneficenza in quel Comune;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Sono dichiarate sciolte le amministrazioni della Congregazione di carità di Monte San Giuliano e Opere pie in essa concentrate, nonchè delle seguenti altri istituzioni pubbliche di beneficenza di quel Comune:

1. Eredità Marco Pollina.
2. Eredità Andrea Morana.
3. Opera poveri.
4. Eredità Sebastiana Maiorana.
5. Eredità Pietro e Ottavia Grimaldi.
6. Eredità Carlo Oddo.
7. Eredità Cristoforo Cicala.
8. Eredità Gian Antonio Testagrossa e Paola Maiorana - Eredità Candela e Paola Morgana.
9. Eredità Cala Castelli.
10. Eredità Marco Coppola.
11. Eredità Niccolò Ancona.
12. Eredità Gian Giacomo Vesco.
13. Eredità Vincenzo Candela.
14. Eredità Antonio Palazzolo.
15. Eredità Filippa Corso.
16. Eredità Carmela Palazzolo.
17. Eredità Francesco Agosta.
18. Eredità Antonio Pollina.
19. Eredità Bartolomea Coppola e Giuffrè.
20. Eredità Gian Antonio Maiorana.
21. Eredità Santono e Margherita Daidone.
22. Eredità Vito Tobia.
23. Eredità Tommaso Muda.
24. Eredità Pietro Antonio Fileccia.
25. Eredità Vincenzo e Giovanni Berbardi.
26. Eredità Maddalena Pollina.
27. Eredità sac. Silvestro Sugameli.
28. Eredità Cristoforo Grimaldi.
29. Eredità Vincenzo Zichichi.
30. Eredità Vincenzo Venza.
31. Eredità Giuseppe Cipolla.
32. Eredità Giovanbattista Vultaggio.
33. Eredità Giuseppe Pollina.
34. Compagnia del Rosario.
35. Compagnia del Crocefisso.
36. Compagnia di S. Giuseppe.
37. Compagnia della Stella.
38. Compagnia del Preziosissimo Sangue di Cristo.
39. Compagnia del SS. Sacramento.
40. Campagnia di S. Alberto dei Bianchi.
41. Compagnia della Concezione.
42. Compagnia di S. Orsola.
43. Compagnia di S. Giovanni Battista.

La gestione di tutte le suaccennate istituzioni è affidata al signor dott. Goffredo Volpes, consigliere aggiunto, coadiuvato dal signor rag. Gaetano Pincirro.

Il Commissario dovrà, nel termine di sei mesi, fare le opportune proposte di riforma nelle amministrazioni degli istituti e negli scopi delle istituzioni anzidette allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza e ridurre le spese di gestione.

Roma, addì 10 febbraio 1924.

p. *Il Ministro*: Finzi.

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1924.

Proroga di tre mesi del termine assegnato al Commissario per la temporanea gestione della Congregazione di carità ed altre istituzioni di pubblica beneficenza di Limatola.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il precedente decreto 21 settembre 1923 con il quale si dichiaravano sciolte le amministrazioni della Congregazione di carità, della Cassa di prestanze agrarie, del Monte pegni e dell'Asilo infantile di Limatola, affidandosi la gestione delle dette Opere pie al consigliere di prefettura cav. dott. Roberto Liberti, con l'incarico di proporre, nel termine di tre mesi, le riforme opportune negli statuti, nelle amministrazioni e nei fini delle istituzioni medesime, allo scopo di coordinarne l'azione ai reali bisogni della beneficenza locale;

Vista la nota 26 gennaio 1924, n. 764, del prefetto di Benevento;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al Commissario anzidetto per la presentazione delle suaccennate proposte di riforma, è prorogato di tre mesi.

Roma, addì 29 gennaio 1924.

p. *Il Ministro*: Finzi.

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1924.

Proroga di tre mesi del termine assegnato al Commissario per la temporanea gestione della Congregazione di carità ed altre Opere pie di Frasso Telesino.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il precedente decreto 21 settembre 1923, con il quale si dichiaravano sciolte le amministrazioni della Congregazioni di carità, dell'Istituto femminile Gambacorta e dell'Asilo infantile di Frasso Telesino, affidandosi la gestione delle anzidette Opere pie al consigliere di prefettura cav. dott. Roberto Liberti, con l'incarico di proporre, nel termine di tre mesi, tutte le opportune riforme negli statuti, nelle amministrazioni e negli scopi delle istituzioni medesime, per coordinarne l'azione ai reali bisogni della beneficenza locale;

Vista la nota 26 gennaio 1924, n. 784, del prefetto di Benevento;

Visto il R. decreto 20 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al Commissario anzidetto per la presentazione delle suaccennate proposte di riforma, è prorogato di tre mesi.

Roma, addì 29 gennaio 1924.

p. *Il Ministro*: Finzi.

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1924.

Autorizzazione della pubblicazione del regolamento di procedura del Tribunale arbitrale misto italo-ungherese.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 239 del Trattato di pace conchiuso fra l'Italia e l'Ungheria a Trianon il 4 giugno 1920 e reso esecutivo nel Regno con R. decreto-legge 15 gennaio 1922, n. 37;

Considerato che, in esecuzione di detto articolo, il 3 gennaio 1924, fu regolarmente costituito in Roma il Tribunale arbitrale misto italo-ungherese nelle persone dei signori:

Dott. Agostino Soldati (giudice del Tribunale federale svizzero in Losanna), presidente;

Gr. uff. avv. Donato Faggella (consigliere della Corte di cassazione di Roma), arbitro italiano;

Dott. Béla de Zoltán, arbitro ungherese;

Gr. uff. Francesco Lo Bianco (vice avvocato generale erariale), agente del Governo italiano, assistito dagli agenti aggiunti comm. Gian Carlo Messa, e comm. Eugenio Mercurio;

Dott. Alessandro di Jókay (giudice addetto alla Corte suprema d'Ungheria) agente del Governo ungherese;

Comm. avv. Giovanni Dallari (sostituto procuratore generale di Corte d'appello), segretario italiano.

Decreta:

E' autorizzata la pubblicazione, nel numero del 20 febbraio 1924 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del regolamento di procedura del Tribunale arbitrale misto italo-ungherese, deliberato dal medesimo a norma dell'art. 239 del Trattato di Trianon.

Roma, addì 2 febbraio 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

Regolamento di procedura del Tribunale arbitrale misto italo-ungherese.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Costituzione e sede del tribunale.

Il tribunale arbitrale misto italo-ungherese è composto di un presidente e di due arbitri nominati a sensi dell'art 239 del Trattato di Trianon Il tribunale ha la sua sede in Roma, via XX Settembre 8; il presidente può però disporre che le sedute per la trattazione di determinate cause o per il compimento di alcuni atti di una determinata causa siano tenute in altro luogo, in Italia o in Ungheria o altrove. La segreteria darà in tal caso notizia del provvedimento alle parti interessate e agli agenti.

Salvi i casi in cui il presente regolamento dispone diversamente, le decisioni del tribunale sono prese a maggioranza di voti.

Art. 2.

Competenza del tribunale.

Il tribunale è competente a giudicare delle controversie che gli sono deferite a termini del Trattato. Esso è il solo giudice della propria competenza.

Art. 3.

Poteri del presidente

Il presidente del tribunale può, per speciali ragioni da indicarsi nel provvedimento, delegare uno degli arbitri per compiere determinati atti o emanare determinati provvedimenti, a lui deferiti dal presente regolamento.

Le decisioni dal presente regolamento di procedura affidate al presidente potranno, in caso di suo impedimento, essere prese di comune accordo dai due arbitri.

Art. 4.

Lingua.

La lingua da usare davanti al tribunale è esclusivamente l'italiana.

Qualora vi siano atti scritti in altra lingua, le parti che li producono devono alligarne la traduzione in italiano, fatta da un interprete autorizzato, o certificata conforme da uno degli agenti dei Governi. Il presidente può limitare l'obbligo della traduzione ad una parte soltanto dell'atto, salva in questo caso al tribunale la facoltà di richiedere la traduzione integrale, ove lo reputi necessario per la decisione della controversia.

Per la traduzione le parti potranno pure rivolgersi alla segreteria, la quale provvederà a farla eseguire previo anticipo delle spese occorrenti.

Art. 5.

Forma delle scritture.

Tutti gli atti scritti del procedimento, gli allegati, le scritture di causa, i decreti, le ordinanze e le sentenze sono stesi in carta libera e debbono essere dattilografati o stampati.

Le istanze, le risposte, le domande riconvenzionali, le chiamate in causa e in garantia, le rinuncie, le transazioni della lite e tutti gli altri atti di parte devono essere sottoscritti dalla parte da cui provengono o da un suo rappresentante o procuratore.

Art. 6.

Deposito o trasmissione delle scritture di causa alla segreteria.

Le scritture di causa sono depositate o trasmesse alla segreteria del tribunale unitamente a tante copie quante occorrono per la distribuzione ai componenti il tribunale ed ai due agenti e per la notificazione alle altre parti. Ove il numero delle copie sia insufficiente, la segreteria è autorizzata a fare eseguire quelle mancanti, a spese della parte.

La segreteria all'atto del deposito o nel giorno in cui le scritture le pervengono, appone, sulle stesse, la data del deposito o dell'arrivo e la sua sottoscrizione.

Art. 7.

Notificazioni in generale.

Le notificazioni e comunicazioni alle parti e agli agenti si fanno a cura della segreteria per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le lettere sono spedite al domicilio eletto dalle parti ovvero alla loro residenza se non vi sia stata elezione di domicilio.

Le notificazioni e le comunicazioni sono fatte al procuratore quando questi sia costituito a sensi dell'art. 9.

La ricevuta di ritorno forma prova dell'avvenuta notificazione.

Quando la lettera sia stata respinta, la relativa dichiarazione dell'ufficiale o dell'agente postale equivale a notificazione.

Nel caso in cui sia ignota la residenza della parte a cui l'atto deve notificarsi e non vi sia costituzione di procuratore, il presidente richiede l'agente del Governo perchè la notificazione sia eseguita al connazionale nei modi prescritti dalla sua legge patria.

Art. 8.

Rappresentanza delle parti.

Le parti possono farsi rappresentare da procuratori ed assistere da avvocati.

Il tribunale potrà in ogni stato della causa ordinare la personale comparizione di una delle parti e, per contrario, esigere da una parte che essa si faccia rappresentare da un procuratore.

Art. 9.

Elezione di domicilio e nomina del procuratore.

L'elezione di domicilio e la nomina del procuratore sono fatte nella istanza o in altro atto di procedura, ovvero anche con atto separato, che è depositato o trasmesso alla segreteria e quindi notificato a norma dell'art. 7.

L'elezione del domicilio e la costituzione del procuratore hanno effetto dal momento in cui l'atto viene depositato o perviene alla segreteria del tribunale.

Le variazioni nel domicilio eletto e la revoca della nomina del procuratore sono fatte e notificate nello stesso modo.

Art. 10.

Scelta dei procuratori e avvocati.

Possono essere nominati procuratori ed avvocati:

1° coloro che sono ammessi al patrocinio avanti i tribunali italiani o all'esercizio dell'avvocatura avanti i tribunali ungheresi, a norma delle leggi vigenti in Italia o in Ungheria;

2° i professori e liberi docenti di diritto nelle Università italiane o ungheresi;

3° gli avvocati esercenti presso le Corti o i tribunali di altri Stati e i professori di diritto nelle Università di altri Stati, qualora abbiano speciale autorizzazione del presidente;

4° i membri ordinari ed associati dell'Istituto di diritto internazionale;

5° gli agenti dei Governi nel caso previsto dalla prima parte dell'art. 15 del presente regolamento.

Il tribunale potrà escludere quelle persone che siano state colpite da misure penali o disciplinari.

Art. 11.

Funzioni del procuratore — Funzioni dell'avvocato.

Il procuratore rappresenta, assiste e difende la parte davanti al tribunale e può compiere qualsiasi atto di procedura nell'interesse del mandante.

L'avvocato nominato ai sensi degli articoli 8 e 10 assiste e difende la parte, o chi la rappresenta, anche se non riveste la qualità di procuratore.

Art 12.

Consiglieri tecnici.

Il tribunale potrà consentire l'intervento di consiglieri tecnici quali assistenti delle parti o dei procuratori.

Art. 13.

Agenti dei Governi.

Gli agenti rappresentano i loro Governi avanti al tribunale.

Essi potranno in tale qualità proporre istanze giudiziali ed intervenire nelle cause in cui siano interessati i loro connazionali per assisterli, come pure per riprendere e sostenere le domande da questi abbandonate.

In ogni caso essi riceveranno comunicazione degli atti del procedimento che si notificano alle parti ed avranno inoltre il diritto di esaminare gli atti e i documenti depositati in segreteria e richiederne copia nonchè di presentare osservazioni o conclusioni scritte nel termine fissato alle parti e prendere conclusioni alla udienza.

Art. 14.

Deposito preventivo.

La parte che propone l'istanza introduttiva del giudizio, il convenuto che propone domanda riconvenzionale e chi propone domanda di chiamata in causa o in garantia o d'intervento sono tenuti a depositare presso la segreteria una somma fra le L. 100 e L. 5000, che sarà fissata dal presidente, come contributo alle spese del tribunale.

Il presidente prefiggerà all'uopo un termine e potrà ordinare sempre depositi suppletivi anche se con ciò venga oltrepassato il limite massimo suddetto.

Qualora il primo deposito o quello suppletivo non sia tempestivamente eseguito, l'istanza o la domanda s'intende abbandonata, ma può essere rinnovata o riprodotta se non siano decorsi i termini stabiliti nel presente regolamento.

Al momento della definizione della causa il tribunale stabilirà l'ammontare preciso del contributo che pel giudizio stesso gli è dovuto e lo porrà a carico della parte soccombente, qualora non creda di decidere diversamente.

Il presidente ordinerà la restituzione della parte di deposito eccedente il detto ammontare.

Art. 15.

Dispensa dal deposito.

Sono dispensati dal deposito di contributo stabilito nell'articolo precedente le parti di cui l'agente connazionale attesti l'indigenza e appoggi l'istanza, nonchè gli agenti stessi che intervengono o comunque agiscono in giudizio. Gli agenti, tanto per loro conto quanto nell'interesse delle parti dispensate dal deposito, sono però tenuti a fornire ugualmente alla segreteria la somma occorrente per le singole spese da farsi nel loro interesse.

TERMINI.

Art. 16.

Termini in generale.

Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.

Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per numero a quello in cui comincia a decorrere: mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese.

Se l'ultimo giorno del termine cade in una domenica od in un giorno riconosciuto come festivo dal calendario civile italiano, il termine scade il prossimo giorno feriale.

Un termine s'intende osservato soltanto quando l'atto sia stato compiuto prima del suo spirare

Gli atti scritti delle parti o dei rappresentanti devono pervenire alla segreteria del tribunale od essere consegnati, per l'invio alla medesima, ad un ufficio postale italiano o ungherese non più tardi dell'ultimo giorno del termine.

Art. 17.

Atti presentati in lingua diversa dall'italiana.

Le scritture non redatte in lingua italiana saranno ritenute tempestivamente depositate o trasmesse anche se manchino della traduzione in lingua italiana, purchè contengano richiesta di detta traduzione.

La presente disposizione non è applicabile all'istanza giudiziale.

In ogni caso la notifica delle scritture non potrà essere fatta dalla segreteria che accompagnando le medesime con la traduzione in lingua italiana.

Art. 18.

Termini durante le ferie.

Tranne quelli fissati per la introduzione dell'istanza all'art 21, i termini non decorrono durante le ferie, il cui inizio e la cui durata saranno fissati dal tribunale.

ISTANZA GIUDIZIALE.

Art. 19.

Contenuto dell'istanza giudiziale.

L'azione è proposta con istanza scritta, diretta al tribunale.

L'istanza deve contenere:

1° le indicazioni necessarie per l'identificazione delle parti e degli eventuali procuratori, compresa l'indicazione della loro nazionalità, del loro domicilio e della loro residenza;

2° l'esposizione concisa, ma in termini chiari ed articolati, di tutti i fatti, sui quali l'attore intende appoggiare la sua azione, suddivisi per numero d'ordine.

La detta esposizione dovrà essere fatta in modo tale che da essa risulti l'osservanza dei termini stabiliti per l'istanza giudiziale;

3° l'enunciazione delle prove con cui l'attore intende dimostrare la verità dei singoli fatti, il nome e cognome, condizione e residenza dei testimoni che sopra ogni fatto intende presentare al giudizio;

4° l'esposizione sommaria dei motivi di diritto che stanno a sostegno dell'azione;

5° le conclusioni;

6° l'elenco degli allegati che vengono prodotti, ivi compresa l'indicazione della sentenza impugnata, qualora l'istanza si riferisca agli articoli 237 e 240 del Trattato.

Art. 20.

Eventuale regolarizzazione dell'istanza giudiziale.

Se l'istanza giudiziale presenta irregolarità o manchevolezze, se, in particolare, l'indicazione dei fatti e delle prove non è sufficientemente chiara e precisa, o se all'istanza non siano allegati i documenti da essa richiamati, il presidente può invitare l'attore a completarla o correggerla o a produrre i documenti mancanti, assegnandogli all'uopo un termine.

Qualora l'attore non ottemperi all'invito, l'istanza sarà dichiarata inammissibile, a meno che il presidente ritenga di prefiggere un nuovo termine per la regolarizzazione.

Art. 21.

Termini speciali per l'istanza giudiziale.

L'istanza deve essere depositata in segreteria, o trasmessa alla stessa pel tramite di un ufficio postale italiano o ungherese nei seguenti termini:

a) nel caso dell'art. 239, lettera *b*), comma 2°, in principio, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento; e qualora alla data della detta pubblicazione sia stata già adita altra giurisdizione, entro quattro mesi dalla decisione negativa sulla competenza da parte della giurisdizione medesima.

b) nel caso dell'art. 239, lettera *b*), in fine, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, purchè risulti da un attestato di autorità competente che la legge nazionale dell'attore non si oppone a che sia adito il tribunale arbitrale misto;

c) nel caso previsto dall'art 240, entro sei mesi dalla notificazione all'attore della decisione definitiva dell'autorità competente o dal giorno in cui la parte interessata ne abbia avuto altrimenti notizia;

d) nel caso dell'art. 232, lettere *c*) ed *f*), entro un anno dal giorno in cui la parte abbia avuto conoscenza del danno o del fatto che i suoi beni non le saranno restituiti nè in natura nè in equivalente, oppure entro un anno dal giorno in cui la parte sia stata rimessa nel possesso dei beni o del loro equivalente;

e) nel caso di cui all'art. 234, lettera *b*), entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento:

f) nel caso che si chieda la determinazione delle condizioni per la nuova concessione di proprietà industriale, letteraria o artistica, o la determinazione del compenso per l'uso della concessione durante la guerra in applicazione dell'art. 245, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento;

g) nel caso previsto dall'art. 250, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento;

h) nei casi previsti dagli articoli 235, lettere *b*), *c*), *d*), 237, commi 2°, 3° e 4°, ed in ogni altro caso, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

In ogni caso, quando alla data della pubblicazione del presente regolamento i termini sopra stabiliti siano già decorsi o abbiano incominciato a decorrere, la parte avrà diritto a un nuovo termine corrispondente, a datare dalla pubblicazione medesima.

Art. 22.

Inosservanza dei termini di cui all'art. 21.

Le istanze giudiziali trasmesse o depositate dopo decorsi i termini stabiliti nell'articolo precedente sono inammissibili.

Tuttavia il tribunale, ove ritenga giustificato il ritardo, può ammettere istanze tardive.

Art. 23.

Modificazioni della domanda.

La domanda può sempre nel corso del giudizio essere ridotta o anche modificata purchè la modificazione non ne muti il fondamento giuridico o l'oggetto.

Le modificazioni che importino un ampliamento della domanda non sono più ammesse dopo scaduti i termini per la risposta ove l'inammissibilità sia eccepita dalla parte avversaria.

Non costituisce ampliamento della domanda la richiesta d'interessi maturati nel corso del giudizio.

PROCEDIMENTO.

Art. 24.

Notificazione dell'istanza giudiziale.

Pervenuta o depositata l'istanza, la segreteria provvede alla sua notificazione a termini dell'art. 7.

Art. 25.

Risposta.

Entro tre mesi dalla notificazione della istanza giudiziale, il convenuto può depositare o trasmettere alla segreteria del tribunale la sua risposta.

Alla risposta si applicano analogamente le disposizioni contenute nei numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 19. Essa dovrà inoltre contenere il riconoscimento o la contestazione precisa dei fatti articolati nell'istanza. Se i fatti non sono personali al convenuto egli può limitarsi a dichiarare che li ignora.

E' applicabile la disposizione dell'art. 22.

Art. 26.

Replica e controreplica.

Entro due mesi dalla notificazione della risposta, l'attore può depositare o trasmettere la sua replica, ed entro due mesi dalla notificazione di questa può in convenuto depositare o trasmettere una controreplica.

Art. 27.

Disposizioni applicabili alla replica e controreplica.

Alla replica e controreplica si applicano analogamente le disposizioni dei precedenti articoli, specie quelle dell'art. 25 che concernono il riconoscimento o la contestazione dei fatti.

E' pure applicabile la disposizione dell'art. 22.

Art. 28.

Allegati a sostegno.

Gli allegati a sostegno dell'istanza, della risposta, della replica e controreplica devono essere depositati o trasmessi unitamente a tali scritture e rimarranno in deposito presso la segreteria. Di essi dovranno anche prodursi tanti esemplari quanti ne occorrono per la notificazione alle parti, all'agente italiano e all'agente ungherese.

Nel caso di istanza per riparazione o indennizzo, proposta ai sensi dell'art. 237 e dell'art. 240 del Trattato, devono trasmettersi o presentarsi, unitamente alle istanze, copie delle decisioni impugnate.

Sulla istanza di una delle parti, o, se lo giudica opportuno, anche d'ufficio, il presidente potrà ordinare che gli allegati siano depositati in originale alla segreteria, per essere ivi consultati nel termine da lui fissato. La segreteria potrà, a richiesta ed a spese della parte, farne eseguire riproduzione fotografica.

Art. 29.

Procedimento abbreviato.

Il presidente, sulla istanza di una delle parti o dell'agente o d'ufficio, ove ritenga che la causa abbia carattere di urgenza o sia di semplice indagine, può abbreviare i termini ordinari, stabiliti per la replica e la controreplica, ovvero anche ordinare, senza lo scambio della replica e controreplica, la trattazione della causa a sensi dell'art. 56, fissando soltanto i termini per la presentazione di scritture conclusionali e degli eventuali allegati a sostegno e determinando l'udienza per la discussione.

Il provvedimento è notificato alle parti.

E' sempre in facoltà del tribunale di ordinare che la causa sia istruita a termine degli articoli precedenti.

Art. 30.

Eccezioni che si oppongono alla trattazione del merito.

Le eccezioni che si oppongono alla trattazione del merito possono proporsi sia nella risposta sia con istanza separata prima di rispondere nel merito ed entro il termine fissato per la presentazione della risposta.

Più eccezioni di questa natura devono essere proposte contemporaneamente.

DOMANDE DI CHIAMATA IN CAUSA,
DI INTERVENTO VOLONTARIO E DOMANDE RICONVENZIONALI.

Art. 31.

Chiamata in causa.

Il convenuto, entro il termine stabilito per la risposta o nella risposta stessa o con atto separato, può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un garante o un terzo a cui creda comune la controversia, perchè lo rilevi dalle conseguenze del giudizio o si associ alla difesa.

La chiamata in causa deve contenere:

1° le indicazioni necessarie per l'identificazione della persona che si vuol chiamare in causa;

2° l'indicazione della sua nazionalità e del suo domicilio e della sua residenza;

3° l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi che giustificano la chiamata.

E' analogamente applicabile la disposizione dell'art. 20.

Art. 32.

Notifica della chiamata in causa.

La chiamata in causa è disposta con ordinanza del presidente a piedi della domanda, che è quindi notificata a tutte le parti interessate.

Dalla notifica decorrono i termini per la risposta del chiamato in causa e si applicano analogamente tutte le norme stabilite per la risposta, replica e controreplica principali.

E' data facoltà al presidente di fissare, a piedi del decreto, termini più brevi.

Art. 33.

Intervento volontario.

Chiunque abbia legittimo interesse ad intervenire in causa può proporre istanza al tribunale fino all'inizio della discussione definitiva.

Alla domanda di intervento si applicano analogamente le disposizioni dell'art. 31. Essa è notificata alle altre parti interessate e non può in ogni caso far ritardare la decisione della causa principale.

Art. 34.

Domanda riconvenzionale.

Entro il termine stabilito per la risposta il convenuto può nella risposta stessa, o con atto separato, proporre domanda riconvenzionale.

La domanda deve contenere le indicazioni volute dall'art. 19; essa è notificata all'altra parte e dalla notificazione decorrono i termini per la risposta dell'attore. Si applicano analogamente tutte le norme stabilite per la risposta, replica e controreplica principali.

La risposta a domanda riconvenzionale deve essere presentata entro i termini della replica, a meno che la domanda stessa venga fatta con atto separato dopo la risposta e sempre nel termine di questa, nel qual caso i termini per la replica decorrono dalla notificazione della domanda.

Art. 35.

Disposizioni comuni.

Le domande di chiamata in causa, d'intervento e quelle riconvenzionali sono discusse alla stessa udienza della causa principale.

Il tribunale può riunirle e deciderle con unica sentenza congiuntamente al merito, salvo quanto è disposto nell'art. 37.

RIUNIONE O DISGIUNZIONE DELLE CAUSE.

Art. 36.

Il tribunale ha sempre la facoltà di ordinare la riunione o disgiunzione delle cause, sia di ufficio che su domanda di una delle parti o di un agente.

TRATTAZIONE PRELIMINARE.

Art. 37.

Discussione.

Il presidente può, con ordinanza, ad istanza della parte o dell'agente, ed anche d'ufficio, disporre la trattazione preliminare separata delle domande di chiamata in causa o d'intervento volontario e di eccezioni che si oppongono alla decisione del merito.

L'ordinanza fissa i termini per la presentazione di scritture di causa e di allegati a sostegno, nonchè l'udienza per la trattazione preliminare.

Il tribunale provvede quindi con sentenza.

Art. 38.

Sentenza.

La sentenza è notificata alle parti interessate; quindi il presidente, se del caso, prende gli opportuni provvedimenti per la continuazione della procedura di merito.

Art. 39.

Continuazione della procedura di merito.

Nel caso in cui il convenuto si sia valso della facoltà di cui all'art. 30, di proporre con istanza separata le eccezioni impedienti la trattazione del merito, il presidente, ove non creda ordinare la trattazione preliminare a norma dell'art. 37, ordinerà che il convenuto provveda alle sue difese in merito.

L'ordinanza sarà notificata alle parti.

ISTRUZIONE DELLA CAUSA.

Art. 40.

Provvedimenti pel completamento e la regolarizzazione degli atti.

Il presidente o il tribunale può di ufficio ed in ogni stato della causa invitare le parti e i loro procuratori e difensori a chiarire, entro un determinato termine, le loro conclusioni e richieste, a completare l'esposizione dei fatti o la documentazione ed a provvedere, se del caso, a riparare irregolarità e mancanze che si riscontrino negli atti o nei documenti. La segreteria dà avviso del provvedimento alle parti.

Art. 41.

Udienza preliminare.

Ultimato lo scambio degli atti di causa, il presidente può citare le parti a comparire davanti a lui per la determinazione dei fatti e la indicazione dei mezzi di prova. Nel processo verbale si indicano sommariamente i fatti ammessi, quelli contestati e i mezzi di prova.

Copia del provvedimento verrà notificata agli agenti dei due Governi perchè possano, se credono, intervenire. Le parti possono farsi rappresentare nell'udienza preliminare dall'agente del rispettivo Governo, anche mediante mandato epistolare.

Art. 42.

Mezzi di prova in generale.

Il presidente del tribunale può disporre tutti i mezzi di prova diretti ad accertare la verità dei fatti e ad assicurare una decisione conforme a giustizia.

In particolare può ordinare:

a) la comparizione personale delle parti per essere interrogate sui fatti della causa;

b) prove testimoniali;

c) perizie e accessi sui luoghi;

d) la produzione di libri di commercio delle parti e di documenti anche non comuni alle parti e posseduti da una soltanto di esse, quando tali documenti siano richiamati negli atti di causa e appaiano influenti per la decisione.

Nell'ordinare la produzione di documenti, di libri di commercio o anche di oggetti mobili, se del caso, il presidente o il tribunale fissa il termine per la loro presentazione in segreteria.

Art. 43.

Ammissione dei mezzi di prova.

I mezzi di prova di cui all'articolo precedente sono ammessi con ordinanza del presidente o del tribunale, sull'istanza delle parti o degli agenti. Possono essere ammessi anche d'ufficio quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), dello stesso articolo.

L'ordinanza è notificata alle parti interessate e agli agenti nel modo stabilito dall'art. 7

I reclami contro le ordinanze che ammettono mezzi di prova non ne sospendono la esecuzione e sono portati alla decisione del tribunale congiuntamente al merito della controversia.

Art. 44.

Esecuzione dei mezzi di prova.

L'esecuzione dei mezzi istruttori avviene davanti il presidente o un arbitro da lui delegato. Del giorno di tale esecuzione è dato avviso agli arbitri a cura del presidente o del giudice delegato. Gli arbitri hanno sempre facoltà di assistere e d'intervenire all'esecuzione delle prove.

Art. 45.

Interrogatorio.

L'ordinanza che dispone la comparizione delle parti o di una di esse fissa il giorno per l'interrogatorio.

Dell'interrogatorio il segretario forma processo verbale che è sottoscritto da lui e dal presidente o dal giudice delegato.

Art. 46.

Prove testimoniali.

L'ordinanza che ammette la prova testimoniale indica i fatti da provare, designa i testimoni da sentire e stabilisce il luogo e il giorno per eseguire l'esame.

Nell'ordinanza può essere fatto obbligo alla parte che ha chiesta la prova di depositare entro un determinato termine una somma per le spese occorrenti. Se il deposito non è eseguito nel termine, la parte potrà essere dichiarata decaduta dal diritto di fare la prova.

Art. 47.

Citazione dei testimoni — Loro audizione per rogatoria.

I testimoni sono citati dal presidente o dal giudice delegato, pel tramite degli agenti nei modi stabiliti dalle leggi della loro residenza, almeno tre settimane prima del giorno fissato per l'esame di ciascuno.

I testimoni residenti fuori di Roma possono essere sentiti per rogatoria ed in tal caso si applica la disposizione dell'art. 53.

Art. 48.

Capacità di far testimonianza.

Chiunque è capace di far testimonianza, eccetto le parti e i loro procuratori.

Art. 49.

Udienza testimoniale.

Prima dell'esame il presidente o il giudice delegato invita il testimonio a giurare di dire tutta la verità e niente altro che la verità. L'invocazione della divinità può essere aggiunta a questa formula se il testimone ne faccia richiesta.

Il presidente o il giudice delegato, avuto riguardo alle particolari circostanze del caso, e specialmente all'età ed ai vincoli di parentela, può dispensare il testimonio dal giuramento.

Il presidente o il giudice delegato interroga il testimonio sui fatti da provare. Le parti possono chiedere che gli siano rivolte domande complementari.

La deposizione è riportata in sunto nel verbale, che è redatto dal segretario e sottoscritto da lui e dal presidente o dal giudice delegato e dal testimonio.

A margine della deposizione il presidente o il giudice delegato liquida le indennità dovute al testimonio.

Art. 50.

Perizia.

L'ordinanza che dispone la perizia indica l'oggetto dell'indagine affidata al perito o a più periti e fissa il termine per il deposito della relazione nella segreteria del tribunale.

Nel provvedimento si può ordinare alla parte istante, o alla parte nel cui interesse fu disposta la perizia, di depositare una somma come ammontare preventivo delle spese.

Il perito può essere sostituito qualora non presenti la sua relazione nel termine stabilito.

E' sempre in facoltà del presidente o del giudice delegato o del tribunale di chiedere ai periti schiarimenti, orali o per iscritto, di ordinare un supplemento di perizia e di variare la somma da depositare come preventivo delle spese.

Il presidente o il giudice delegato, a piedi dell'istanza all'uopo presentata, liquida le indennità dovute al perito. Contro la liquidazione è ammessa l'opposizione al tribunale nel termine di giorni dieci dalla notificazione del decreto di liquidazione. Sull'opposizione il tribunale decide con ordinanza.

Art. 51.

Accesso sul luogo.

L'ordinanza che dispone l'accesso sul luogo, stabilisce l'oggetto e lo scopo dell'ispezione e la nomina, ove occorra, d'un perito che assista il presidente o il giudice delegato. Con la stessa ordinanza può disporsi che siano sentiti testimoni sul luogo e che sia eseguito un deposito preventivo per le spese.

Della ispezione sul luogo il segretario forma processo verbale, che è sottoscritto da lui e dal presidente o dal giudice delegato.

Art. 52.

Dichiarazioni in lingua non italiana.

Nel caso in cui la parte chiamata all'interrogatorio, il testimonio chiamato a deporre, il perito chiamato a dare schiarimenti, e quello di cui all'art. 51, non conosca la lingua italiana, potrà esprimersi nella sua lingua.

In tal caso ciò che sarà detto verrà tradotto in lingua italiana da un interprete che sarà chiamato a spese del richiedente la prova. Nel caso di ammissione di ufficio, il presidente o il giudice delegato deciderà da chi dovrà essere anticipata la spesa.

La proposta della parte, la deposizione del testimonio, la dichiarazione del perito saranno verbalizzate soltanto in lingua italiana.

Art. 53.

Rogatorie.

Il tribunale o il presidente o il giudice delegato può, per mezzo degli agenti, richiedere l'autorità giudiziaria italiana o ungherese per la esecuzione di atti istruttori da compiersi nel territorio della rispettiva giurisdizione.

Le rogatorie che sono rivolte all'autorità giudiziaria o ad altra autorità di una terza Potenza sono trasmesse all'agente del Governo italiano e a quello del Governo ungherese perchè ne richiedano l'esecuzione in via diplomatica.

Art. 54.

Valutazione delle prove.

Sul valore delle prove esperite il tribunale decide secondo il suo libero convincimento.

Art. 55.

Risoluzione delle contestazioni sorgenti durante l'esecuzione delle prove.

Le contestazioni che sorgono durante l'esecuzione delle prove sono decise con ordinanza. I reclami contro tali ordinanze non ne sospendono l'esecuzione e sono portati alla decisione del tribunale congiuntamente al merito della controversia.

TRATTAZIONE DELLA CAUSA.

Art. 56.

Fissazione dell'udienza.

Chiusa l'istruzione della causa con la presentazione della risposta e delle eventuali altre scritture di causa o con la decorrenza dei termini all'uopo stabiliti, se non siano disposte altre prove, o con l'esecuzione delle prove disposte, il presidente assegna i termini per la presentazione di scritture conclusionali e fissa l'udienza per la discussione della causa.

L'ordinanza è notificata alle parti e agli agenti a cura della segreteria; e le prove raccolte e gli atti rimangono depositati in segreteria, dove possono essere esaminati fino a cinque giorni prima dell'udienza.

Art. 57.

Pubblicità dell'udienza.

Le udienze sono pubbliche eccetto che il tribunale disponga altrimenti.

Art. 58.

Discussione.

All'udienza stabilita le parti possono comparire personalmente o per mezzo di rappresentanti e farsi assistere e difendere a norma degli articoli 11 e 12.

Le parti e i loro difensori espongono oralmente le loro ragioni e difese; gli agenti dei Governi fanno le loro osservazioni e prendono conclusioni e il segretario forma il processo verbale dell'udienza, che è sottoscritto da lui e dal presidente.

Sull'istanza delle parti o di ufficio il tribunale può, in via eccezionale, ammettere la discussione da parte dei procuratori e difensori in lingua diversa dall'italiana con l'intervento di un interprete a spese della parte interessata. Questa, ove compaia personalmente, potrà essere ammessa a fare le sue dichiarazioni nella sua lingua patria, che saranno tradotte dall'interprete. Il verbale sarà, in tutti i casi, redatto esclusivamente in italiano.

Il tribunale, ove lo ritenga necessario, può rinviare la discussione della causa ad altra udienza, assegnando nuovi termini per la presentazione di nuovi documenti e scritture.

Art. 59.

Sentenza.

Dopo la discussione della causa, nello stesso giorno o entro il più breve tempo possibile, il Tribunale pronuncia sentenza in Camera di consiglio fuori la presenza delle parti e degli agenti. La sentenza è deliberata a maggioranza di voti.

Nella sentenza il tribunale liquida le spese del giudizio e determina l'ammontare del contributo ai sensi dell'art. 14.

Ove il tribunale ritenga non istruita sufficientemente la causa, pronuncia ordinanza e si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 e seguenti del presente regolamento.

Art. 60.

Contenuto della sentenza.

La sentenza deve contenere:

1° la menzione del nome e cognome dei componenti il tribunale;

2° l'indicazione delle parti e dei loro procuratori e difensori;

3° le conclusioni delle parti;

4° le richieste degli agenti;

5° una succinta esposizione dell'oggetto della causa e dei motivi;

6° il dispositivo;

7° la data della decisione;

8° la sottoscrizione dei componenti il tribunale e del segretario.

Art. 61.

Deposito e notifica della sentenza.

La sentenza, dopo la sottoscrizione, è depositata nella segreteria. La segreteria notifica quindi alle parti e agli agenti il dispositivo e, se richiesta, rilascia, a spese del richiedente, copia integrale della sentenza.

Art. 62.

Esecuzione.

Il tribunale richiede agli agenti di provvedere alla esecuzione delle sue decisioni in conformità dell'art. 239, lettera *g*), del Trattato.

A questo scopo la segreteria rilascia agli agenti copia integrale della sentenza, sottoscritta dal presidente e controsegnata dal segretario.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO.

Art. 63.

Sulla concorde domanda delle parti e previo parere degli agenti dei Governi, il tribunale può sospendere con ordinanza il procedimento per un tempo determinato.

L'ordinanza è notificata alle parti interessate e non è soggetta a reclamo.

Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire, o di fallimento di una delle parti, il tribunale, prima che la causa sia discussa, sospende con ordinanza il procedimento, assegnando un termine perchè l'interessato provveda alla sua rappresentanza e alla sua difesa. L'ordinanza fissa nuovi termini per la prosecuzione della procedura ed è notificata alle parti interessate.

RINUNCIA E TRANSAZIONE DELLA LITE.

Art. 64.

Termine per la rinuncia — Contenuto.

Fino all'udienza stabilita per la discussione definitiva l'attore può rinunciare alla sua pretesa

La rinuncia è fatta con atto sottoscritto dalla parte o da un suo mandatario speciale, trasmesso o depositato nella segreteria e quindi notificato alle parti interessate.

Art. 65.

Effetti della rinuncia.

La rinuncia estingue l'azione e il diritto che s'intendeva far valere. Il tribunale pronuncia ordinanza con cui dà atto dell'avvenuta rinuncia e condanna il rinunciante alle spese del giudizio e, se del caso, ai danni che liquida nella stessa ordinanza.

Art. 66.

Transazione della lite.

La transazione della lite può farsi, fino all'udienza stabilita per la discussione definitiva, con atto sottoscritto dalle parti o dai loro mandatari speciali.

Il tribunale pronuncia ordinanza, con cui dà atto dell'avvenuta transazione e pone a carico comune delle parti le spese quando non sia altrimenti stabilito nell'atto di transazione.

REVISIONE E RETTIFICAZIONE DELLA SENTENZA.

Art. 67.

Revisione della sentenza.

Le parti e gli agenti possono chiedere la revisione della sentenza in seguito alla scoperta di un fatto nuovo che, ove fosse stato noto al momento della decisione, avrebbe potuto influire in modo decisivo sul giudizio emesso.

L'istanza per la revisione è trasmessa o depositata nella segreteria del tribunale ed è quindi notificata alle parti ed agli agenti che possono fare pervenire o depositare le loro osservazioni scritte nel termine di un mese da tale notificazione.

Trascorso questo termine, il tribunale con ordinanza dispone se si debba o no ammettere la revisione. Se la revisione è ammessa, il tribunale fissa i termini per la produzione delle scritture di causa e relativi allegati e stabilisce l'udienza per la discussione.

Ove concorrano gravi motivi, può sospendere l'esecuzione della sentenza.

Decorso un anno dalla notificazione del dispositivo della sentenza, non è più proponibile alcuna istanza per revisione.

Art. 68.

Rettificazione della sentenza.

Con istanza diretta al tribunale può proporsi la correzione di errori materiali o di calcolo incorsi nella sentenza e l'interpretazione o il completamento del dispositivo, ove questo sia oscuro o incompleto.

Dell'istanza la segreteria dà notizia alle parti interessate con lettera raccomandata; nei quindici giorni successivi le parti e gli agenti possono presentare o far pervenire le loro osservazioni. Decorso questo termine, il tribunale provvede con sentenza in camera di consiglio. Il provvedimento di correzione od interpretazione è notificato alle parti interessate ed è annotato in margine o in fine della sentenza.

Decorsi due mesi dalla notificazione del dispositivo della sentenza agli effetti dell'esecuzione, non è più ammessa alcuna istanza di correzione o d'interpretazione.

PROVVEDIMENTI DI CONSERVAZIONE.

Art. 69.

Contenuto.

In qualunque stato della procedura, e anche prima della presentazione della istanza, il tribunale può emettere provvedimenti di conservazione su domanda delle parti interessate o degli agenti.

I provvedimenti di conservazione consistono:

a) nel sequestro di beni immobili o di crediti;

b) nella nomina di un amministratore o di un custode.

Se il provvedimento di conservazione venga emesso prima della presentazione dell'istanza giudiziale di merito, il tribunale può prefiggere al richiedente un termine per l'introduzione della istanza medesima.

Art. 70.

Cauzione.

Nel provvedimento di conservazione, o successivamente, il tribunale può imporre alla parte che lo richiede, la presentazione di una cauzione consistente nel deposito di una determinata somma di denaro o in una idonea fideiussione.

Se la cauzione consiste in una somma di denaro, il tribunale designa un istituto di credito, presso cui la somma deve essere depositata col vincolo cauzionale.

Art. 71.

Provvedimento.

Le domande sono proposte con istanza al tribunale, trasmessa o depositata in segreteria.

Il presidente, a piedi dell'istanza, fissa un termine alle parti interessate per presentare in segreteria le loro osservazioni scritte ovvero stabilisce il giorno della comparizione delle parti per essere sentite dal tribunale. L'istanza è quindi notificata alle parti interessate; il tribunale, dopo decorso il termine stabilito, provvede con ordinanza.

Il tribunale, o, in caso di assoluta e giustificata urgenza, il presidente, può provvedere con decreto, senza necessità di contraddittorio.

L'ordinanza o il decreto che dispone la misura di conservazione è notificato alla parte interessata ed ha l'effetto di una sentenza esecutiva; può essere anche disposto che l'ordinanza o il decreto sia messo in esecuzione anche prima della notificazione.

Per l'esecuzione sarà richiesto l'agente competente.

Art. 72.

Giudizio sul provvedimento.

Nel caso in cui il tribunale, o il presidente, abbia provveduto con decreto senza contraddittorio, la parte interessata può chiedere la revoca del provvedimento con istanza diretta al tribunale. Questa non sospende l'esecuzione del provvedimento, ma il tribunale può, per gravi motivi, ordinarne la sospensione ed assoggettare, se lo crede, la parte ad una cauzione da prestarsi nel modo preveduto all'art. 70.

Il presidente, a piedi dell'istanza, fissa un termine alle parti interessate per presentare in segreteria le loro osservazioni scritte o stabilisce il giorno della comparizione delle parti per essere sentite dal tribunale. L'istanza è quindi notificata alle parti interessate. Il tribunale, dopo decorso il termine stabilito, pronuncia ordinanza sul reclamo.

Se, nel caso previsto dal capoverso ultimo dell'art. 69, l'istanza giudiziale non sia stata proposta nel termine più breve all'uopo stabilito, o se sia già decorso il termine normale per la introduzione dell'istanza medesima ai sensi dell'art. 21, il tribunale, su richiesta dell'interessato, revoca il provvedimento di conservazione.

Art. 73.

Opposizione del terzo.

Il terzo che si ritenga leso nei suoi diritti dal provvedimento di conservazione può proporre opposizione con istanza diretta al tribunale.

A piedi dell'istanza il presidente fissa un termine alle altre parti interessate per presentare in segreteria le loro osservazioni scritte o stabilisce il giorno per la loro comparizione per essere sentite dal tribunale. L'istanza è quindi notificata alle parti, e, decorso il termine, o avvenuta la comparizione, della quale il segretario forma processo verbale, sottoscritto da lui e dal presidente, il tribunale provvede con ordinanza sull'opposizione.

Art. 74.

Eventuale sospensione del provvedimento.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento di conservazione, ma può il tribunale, per gravi motivi, ordinare la sospensione ed assoggettare, se lo creda opportuno, il terzo a una cauzione nel modo preveduto all'art. 70.

SEGRETERIA.

Art. 75.

Composizione.

La segreteria del tribunale è composta dei segretari nominati dai Governi.

Il tribunale può nominare altri funzionari a norma del paragrafo 5 dell'allegato all'art. 239 del Trattato di Trianon.

Art. 76.

Sottoscrizione degli atti.

Quando il presente regolamento affida l'adempimento di determinate mansioni alla segreteria gli atti relativi alle mansioni stesse debbono essere sottoscritti da un segretario o da un funzionario da esso delegato.

Art. 77.

Anticipazioni di spese.

In tutti i casi, anche in quelli non espressamente previsti dai precedenti articoli, la segreteria potrà richiedere alle parti interessate o agli agenti l'anticipazione di somme occorrenti per le spese necessarie all'adempimento delle mansioni che le sono demandate.

Art. 78.

Deposito degli atti dopo lo scioglimento del tribunale.

Quando il tribunale avrà cessato di funzionare, la segreteria depositerà gli atti e i rapporti, esistenti presso di essa, nel luogo che sarà stabilito di accordo fra i Governi italiano e ungherese e, provvisoriamente, presso la cancelleria della Corte di appello di Roma.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 79.

Eventuali deroghe o modificazioni al regolamento.

Il tribunale può derogare alle norme stabilite dal presente regolamento quando ritiene che ciò sia giustificato da circostanze speciali della causa e inoltre si riserva la facoltà di modificare e completare il regolamento stesso.

Art. 80.

Notifica ai due Governi e pubblicazione.

Il tribunale richiede agli agenti dei Governi italiano e ungherese di notificare il presente regolamento ai rispettivi Governi e li incarica di farne curare la pubblicazione nei due Stati il 20 febbraio 1924.

Roma, 5 gennaio 1924.

Il presidente
Dott. AGOSTINO SOLDATI.

L'arbitro ungherese — BÉLA DE ZOLTÁN.

L'arbitro italiano — DONATO FAGGELLA.

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1923.

Istituzione a Gallarate di un ufficio secondario postale e telegrafico.

IL MINISTRO PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto del 3 maggio 1923;

Visto il R. decreto n. 2428 del 16 ottobre 1923;

Riconosciuta l'opportunità di istituire a Gallarate un ufficio secondario postale telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale postale e telegrafico ivi esistente;

Proceduto si alla liquidazione della retribuzione da assegnarsi all'ufficio secondario postale e telegrafico predetto;

Decreta:

1° E' istituito a Gallarate (Milano) un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale postale e telegrafico ivi esistente.

Col decreto di concessione previsto dall'art. 6 del R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento.

2° All'ufficio secondario postale e telegrafico di Gallarate è assegnata la retribuzione annua complessiva di L. 49,170 e la persona alla quale verrà concessa la titolarità dell'ufficio secondario postale e telegrafico di Gallarate dovrà prestare la cauzione di L. 40,000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 dicembre 1923.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 41

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 18 febbraio 1924.

	Media		Media
Parigi	99 80	Belgio	85 15
Londra	99 442	Olanda	8 665
Svizzera	402 26	Pesos oro	17 70
Spagna	294 375	Pesos carta	7 59
Berlino	—	New-York	23 175
Vienna	0 03325	Oro	447 17
Praga	67 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 81
	3.50 % » (1902)	76 —
	3.00 % lordo	50 625
	5.00 % netto	94 25
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 49

Bollettino N. 42

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 19 febbraio 1924.

	Media		Media
Parigi	96 87	Belgio	82 91
Londra	100 342	Olanda	8 72
Svizzera	404 23	Pesos oro	17 93
Spagna	296 875	Pesos carta	7 89
Berlino	—	New York	23 404
Vienna	0 033	Oro	451 59
Praga	67 75		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 64
	3.50 % » (1902)	76
	3.00 % lordo	50 625
	5.00 % netto	94 01
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 25

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 25).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1169 — Data della ricevuta: 11 aprile 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione della ricevuta: Molinari Lorenzo di Antonino — Titoli del debito pubblico al portatore: 1 — Ammontare della rendita: L. 100 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data della ricevuta: 8 luglio 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Modena — Intestazione della ricevuta: Loschi canonico Eugenio fu Galasso, per conto della Fabbriceria della Chiesa del SS. Crocifisso in Carpi — Titoli del Debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 3 — Consolidato 3 % con decorrenza 1° aprile 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 223 — Data della ricevuta: 27 maggio 1923 — Ufficiò che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Girgenti — Intestazione della ricevuta: Di Stefano Filippo fu Pasquale — Titoli del debito pubblico al portatore: 3 — Ammontare della rendita: L. 9 — Consolidato 3 % con decorrenza senza cedole.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 febbraio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

RETTIFICA D' INTESTAZIONE

(1ª *pubblicazione*).

E' stato dichiarato che il buono del Tesoro 5 % quinquennale, 12ª emissione, n. 100 di L. 15,500, è stato erroneamente intestato a Ferrarese Enrichetta fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre Piccaluga Angela vedova Ferrarese, mentre doveva invece intestarsi al nome di Ferrarese Maria fu Alessandro, minore, ecc., il resto come sopra.

Ai termini dell'articolo 6 del regolamento 8 giugno 1923, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà, senz'altro, alla rettifica di intestazione.

Roma, 12 febbraio 1924.

Il direttore generale: CONTI ROSSINI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per tre posti di referendario al Consiglio di Stato.

AVVISO

Tutti coloro che intendano partecipare al concorso per tre posti di referendario al Consiglio di Stato, bandito con decreto Ministeriale 18 gennaio 1924, debbono, ai sensi del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173, versare ad un ufficio del registro del Regno la prescritta tassa di L. 50 e produrre la bolletta erariale a prova dell'eseguito versamento della somma.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.